



contenuta in limiti ristretti.

L'esclusione dell'ipotesi del dolo, desumibile dalla mancanza di fattori probatori circa l'intervisione dell'Enrico di sottrarre somme all'Amministrazione, ha indotto quindi la Commissione ad inquadrare il comportamento del medesimo nella più rispondente forma dell'abituale negligenza.

In base alle considerazioni suesposte, la Commissione all'unanimità ha espresso il parere che nella specie ricorrono gli estremi del licenziamento amministrativo, di cui all'art. 41 - lettera C. - del Contratto collettivo di lavoro 1941, in forza del quale l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto d'impiego quando il lavoratore abbia dato prova "di abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri".

In relazione a quanto sopra, si propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare il licenziamento dell'Aiutante sig. Enrico Benmaro ai sensi del precitato art. 41 - lettera C. - del Contratto collettivo di lavoro 1941.

Il Direttore generale, vista la suesposta